

**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
AI FINI DELLA GRADUATORIA PER L'ACCESSO ALLE
SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI NEL COMUNE DI PIACENZA**

CRITERI	Punti
Bambine o bambini diversamente abili	Precedenza assoluta
Trasferimenti ai sensi dell'art. 12 del Regolamento se nell'ambito dello stradale di riferimento (*) fatta salva la precedenza assoluta riconosciuta alle bambine e ai bambini diversamente abili	Precedenza (*)
Residenza nel Comune della bambina o del bambino con almeno uno dei genitori	5
Casi sociali e di Affidamento familiare <input type="checkbox"/> grave punti 10 <input type="checkbox"/> medio/grave punti 5	max 10
Famiglia monoparentale <input type="checkbox"/> con genitore non occupato punti 8 <input type="checkbox"/> con genitore lavoratorepunti 16 (*)	max 16
(*) a questi punti NON andranno sommati quelli relativi alla situazione lavorativa del genitore	
Bambine e bambini residenti nel bacino di utenza della scuola dell'infanzia richiesta (stradario)	5
Situazione occupazionale dei genitori <input type="checkbox"/> Attività lavorativa stabile (e/o studenti nelle condizioni di cui alle indicazioni allegate) Padre - punti 6 Madre - punti 6 <input type="checkbox"/> Attività lavorativa saltuaria o precaria Padre - punti 2 Madre - punti 2	max 12 max 4
Famiglia con convivente diversamente abile o con invalidità al 100% comprovata da certificazione prodotta dal Servizio competente	4
Fratelli iscritti in una scuola dell'infanzia o elementare statale del Circolo nell'anno scolastico per il quale si è presentata la domanda di ammissione	6
Fratelli in età prescolare (0-5 anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda): <input type="checkbox"/> per ogni fratello (nato entro la data di presentazione della domanda) 2 punti	max 6
Fratelli in età di obbligo scolastico (6-14 anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda) <input type="checkbox"/> per ogni fratello 1 punto	max 3
Età della bambina o del bambino: <input type="checkbox"/> che compiono 5 anni entro il 31 dicembre dell'a.s. di riferimento <input type="checkbox"/> che compiono 4 anni entro il 31 dicembre dell'a.s. di riferimento <input type="checkbox"/> che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell'a.s. di riferimento <input type="checkbox"/> che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell'a.s. di riferimento (*) (*) fatta salva l'emanazione di apposito provvedimento da parte del MIUR	10 8 6 2

**INDICAZIONI APPLICATIVE SU CRITERI E MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEI
PUNTEGGI AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO
ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DEL COMUNE DI PIACENZA**

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato B) si ritiene di formulare le seguenti precisazioni:

RESIDENZA

La residenza della bambina o del bambino nel Comune di Piacenza deve necessariamente coincidere con la residenza di almeno uno dei genitori esercenti la patria potestà. Viene equiparata alla "residenza" la dichiarazione di "cambio di residenza in corso" se debitamente documentata (contratto di affitto, rogito, compromesso, comodato, o altri documenti relativi alla nuova abitazione) e presentata nei termini delle iscrizioni. Il "possesso della residenza" dovrà essere documentato, a cura del richiedente, entro il 31/8 precedente l'avvio dell'a.s., in assenza si procederà d'ufficio alla revisione del punteggio attribuito.

NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare, ai fini dell'accesso, fa riferimento alla genitorialità. Per genitori e figli devono pertanto intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

FAMIGLIA MONOPARENTALE

Per famiglia monoparentale si intende famiglia composta da un solo adulto (vedovi, separati, divorziati, nubili e celibi). Genitori conviventi di fatto non rientrano nel caso indicato.

DIVERSA ABILITA'

Sono considerati diversamente abili le bambine e i bambini che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, di cui all'art. 3 della L. 05.02.92 n. 104, comprovata dalla dichiarazione di individuazione di cui al vigente Accordo di Programma Provinciale per il coordinamento e l'integrazione dei servizi di cui alla L. 104/92. Ai bambini certificati a norma della Legge 104 viene riconosciuta la precedenza assoluta nella graduatoria della scuola presso la quale è stata presentata la domanda. Per i bambini in fase di certificazione l'ammissione viene effettuata sulla base di una dichiarazione del Neuropsichiatra dell'ASL, da perfezionare presentando la certificazione definitiva non oltre il 30 giugno. In assenza si provvederà alla revisione del punteggio.

CASI SOCIALI E DI AFFIDO FAMILIARE

Bambine e bambini per i quali il competente Servizio ha prodotto una relazione che comprovi la condizione di bisogno e di rischio dal punto di vista dei basilari diritti della crescita fisica, psicologica e affettiva o la necessità di affido familiare. Sulla base di una dichiarazione dell'Assistente Sociale si effettuerà una ammissione condizionata, da perfezionare con la relazione formale prodotta non oltre il 30 giugno. In assenza si provvederà alla revisione del punteggio attribuito.

ATTIVITA' LAVORATIVA STABILE

Lavoro subordinato a tempo indeterminato; lavoro autonomo; incarichi a tempo determinato della durata superiore ai 9 mesi all'anno con caratteristiche di continuità e rinnovabilità emergenti dalla natura del contratto di lavoro; ogni altra attività lavorativa documentabile fiscalmente avente le caratteristiche sopra descritte. L'attività lavorativa deve essere svolta all'atto della presentazione della domanda o nel caso degli incarichi a tempo determinato possono anche riguardare l'anno precedente.

ATTIVITA' LAVORATIVA SALTUARIA O PRECARIA

Lavoro subordinato a tempo determinato e incarichi a tempo determinato; prestazioni occasionali di lavoro autonomo e lavori saltuari, in tutti i casi di durata inferiore ai 9 mesi all'anno e non aventi le caratteristiche di cui al punto precedente (sono ricompresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni che non superano tale durata, tutti i rapporti di lavoro di natura occasionale e di lavoro accessorio, formalmente considerati di lavoro autonomo, instaurati ai sensi del D.Lgs. 276/03), ogni altra attività lavorativa documentabile fiscalmente avente le caratteristiche sopra descritte. L'attività lavorativa dichiarata deve risultare in essere all'atto della presentazione della domanda o svolta nell'anno precedente.

STUDENTI

Condizione equiparata all'attività lavorativa stabile l'iscrizione a corsi di studi riconosciuti, dottorati di ricerca, borse di studio, specializzazioni, master universitari o post universitari.

GENITORE PENSIONATO

Condizione equiparata a genitore non lavoratore: non si attribuiscono punti